

**Circ. reg. 22 novembre 2007, n. 37 <sup>(1)</sup>.**

**Indicazioni per la presa in carico dei minori sottoposti a procedimenti penali.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 3 dicembre 2007, n. 49.

---

Dall'entrata in **PREMESSA**

in vigore del codice di procedura penale per i minorenni (*D.P.R. n. 448/88*) sono state assunte molteplici iniziative e avviate sperimentazioni orientate alla definizione di procedure che, pur nel riconoscimento delle diverse responsabilità, hanno attivato tutte le sinergie possibili per la realizzazione di collaborazioni interprofessionali ed interistituzionali.

L'evoluzione personale e relazionale del minore costituisce, da sempre, l'elemento cardine del processo penale minorile e ciò deve favorire risposte articolate a diversi livelli: osservazionale, psicologico, sociale, educativo e sanitario, con interventi pluriistituzionali e pluri-professionali.

A questo proposito si ricordano le fasi che devono caratterizzare l'intervento relativo alla presa in carico del minore sottoposto a procedimento penale:

a) fase della conoscenza ed analisi della situazione (*art. 9 D.P.R. n. 448/88*) da cui devono emergere: il bilancio evolutivo e la valutazione della personalità del minore in rapporto con eventuali comportamenti a rischio nonché con il reato, le relazioni con la famiglia e con il gruppo dei pari, le potenzialità e le risorse del ragazzo e del contesto;

b) fase della progettazione che deve comprendere: la definizione degli obiettivi e di un piano di intervento in cui sia riportato il sistema degli attori, quello delle risorse che verranno attivate e le azioni che s'intendono promuovere, tenendo conto delle potenzialità e dei limiti del minore;

c) fase della valutazione che comporta il coinvolgimento del minore, del nucleo familiare e/o delle persone più significative del contesto di vita, nonché delle figure professionali che saranno parte del progetto.

Sudette fasi sono separabili solo in linea teorica; nella realtà operativa devono essere fortemente interconnesse all'interno di un processo circolare di conoscenza/azione/valutazione.

La modulazione dell'intervento secondo le fasi sopra citate, dovrà tener conto della posizione giuridica del minore ed è quindi suscettibile di evoluzione in rapporto allo sviluppo dell'iter penale.

È auspicabile che alla realizzazione dei percorsi conoscitivi e progettuali concorrano – come previsto dal *D.P.R. n. 448/1988* – differenti Servizi e differenti operatori professionali in una logica di integrazione fra competenze sociali, educative, psicologiche e sanitarie per meglio rilevare ed affrontare le multiproblematiche e complesse situazioni dei minori.

---

---

## SISTEMA DEI SERVIZI E MODALITÀ DI PRESA IN CARICO

Le diverse esperienze sviluppatasi in questi anni hanno sottolineato l'importanza che accanto ai servizi ministeriali, investiti della competenza sull'attuazione degli istituti giuridici del processo penale minorile, ci debbano essere anche quelli sociali, sanitari e sociosanitari (di seguito chiamati «territoriali») sempre più coinvolti in una precisa responsabilità nei confronti dei minori autori di reato, come previsto dal processo penale minorile (*art. 6 D.P.R. n. 448/88*).

Sul versante organizzativo, il mutato quadro normativo a fronte dell'emanazione della *L. n. 328/00* e della *L.R. n. 34/04*, ha determinato molteplici modalità organizzative e gestionali di tutela dei minori, che vanno dalle deleghe ancora in atto verso le ASL, alle gestioni dei Comuni in forma singola o associata e all'orientamento verso protocolli operativi tra ASL e Comuni.

In base a questi due assunti, il modello organizzativo territoriale, indipendentemente dalle specificità locali e dalle competenze proprie dei diversi soggetti istituzionali che concorrono alla presa in carico del minore, dovrà quindi prevedere la definizione di procedure operative efficaci, in grado di realizzare le connessioni necessarie e la dovuta integrazione tra i diversi servizi coinvolti, ponendo al centro degli interventi l'interesse del minore, con un progetto unitario in particolare laddove esista una presenza di più provvedimenti dell'autorità giudiziaria (penali, civili e/o amministrativi).

### **A) Titolarità della presa in carico e funzione dei servizi**

#### **1. Soggetti denunciati a piede libero**

Il comune di residenza attraverso il competente servizio sociale, assicurato in forma singola o associata, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, avrà cura di svolgere l'indagine sociale, di attivare ogni utile supporto in relazione ai bisogni emersi e di presenziare all'Udienza Preliminare e Dibattimentale. La relazione sociale dovrà essere inviata all'Autorità Giudiziaria richiedente e trasmessa all'ufficio Servizio Sociale Minorenni per eventuali evoluzioni dell'iter penale con l'applicazione di misure limitative o privative della libertà personale.

#### **2. Soggetti in stato di arresto, fermo o accompagnamento**

Per i minori che sono in condizione di limitazione della libertà personale presso il Centro Prima Accoglienza, il servizio del comune di residenza fornirà tempestivamente – su richiesta del Centro Prima Accoglienza o dell'ufficio Servizio Sociale Minorenni – la relazione sociale agli atti e ogni utile informazione relativamente ai soggetti già conosciuti. Si auspica che gli operatori dei servizi sociali territoriali partecipino all'Udienza di Convalida che – ai sensi della normativa – deve tenersi entro 96 ore dall'arresto, dal fermo o dall'accompagnamento.

#### **3. Soggetti sottoposti alle misure cautelari: prescrizioni art. 20), permanenza in casa (art. 21), collocamento in comunità (art. 22), custodia cautelare (art. 23)**

Il minore è affidato ai Servizi della Giustizia Minorile che cureranno l'esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale ai sensi dell'*art. 19 D.P.R. n. 448/1988*. I Comuni sono chiamati a collaborare con i Servizi ministeriali nella fase della conoscenza, della

progettazione psicosocioeducativa e di quella di valutazione, anche avvalendosi di altri servizi idonei a contribuire alle varie fasi di intervento.

#### **4. Soggetti sottoposti alla sospensione del processo e messa alla prova – art. 28 D.P.R. n. 448/1988 – art. 27 D.Lgs. n. 272/1989**

La sospensione del processo e messa alla prova viene adottata – prevalentemente – a seguito di una precedente fase di presa in carico con conoscenza della situazione familiare e personale del minore nell'ambito delle richieste di indagine della Procura per i Minorenni a seguito della denuncia a piede libero o dei provvedimenti limitativi della libertà personale. Trattasi quindi di una misura che si pone in continuità di interventi pregressi attivati dai Servizi sociali o dai Servizi dell'amministrazione della Giustizia Minorile. La collaborazione tra i servizi sociali dei Comuni e i Servizi della Giustizia Minorile è finalizzata all'elaborazione ed attuazione di un progetto d'intervento a favore del minore.

Il progetto si caratterizza per:

- consensualità: il progetto deve essere condiviso dal minore;
- adeguatezza: il progetto deve tener conto della personalità del minore, del tipo di reato, delle risorse personali, familiari e del contesto di vita che possono essere mobilitate;
- praticabilità e concretezza: nel progetto devono essere indicate le risorse da utilizzare, i processi da attivare, le modalità di partecipazione degli operatori ed eventualmente le modalità dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la vittima.

#### **5. Misure sostitutive, alternative, di sicurezza ed esecuzione pena**

L'attuazione delle misure previste da specifiche normative (*L. n. 689/81* ed ordinamento penitenziario per le misure alternative alla detenzione), richiamate dall'*art. 30 D.P.R. n. 448/1988* e dall'*art. 24 D.Lgs. n. 272/1989*, è a cura dei Servizi della Giustizia Minorile. Si evidenzia, tuttavia, l'importanza di non interrompere la presa in carico del minore durante l'iter penale, auspicando – ove possibile – la collaborazione con i Servizi sociali, in coerenza con i principi del processo penale minorile.

#### **6. Assistenza all'imputato minorenni – art. 12 D.P.R. n. 448/1988 e partecipazione all'Udienza**

I Servizi della Giustizia Minorile, dell'ASL e del comune devono assicurare assistenza psicologica e attenzione agli aspetti emotivi, affettivi e relazionali al minore in ogni stato e grado del procedimento.

Gli Enti devono inoltre garantire che gli operatori che hanno seguito il minore partecipino alla celebrazione dell'Udienza, al fine di fornire elementi utili alle determinazioni del Giudice.

Riassumendo, si configurano le seguenti titolarità:

- in presenza di misure limitative o privative della libertà personale (misure cautelari, messa alla prova, misure alternative o sostitutive, esecuzione pena in stato detentivo, misure di sicurezza): la titolarità della presa in carico è dei servizi della giustizia minorile;

- nei confronti del minore autore di reato sottoposto a misure limitative o privative della libertà personale il comune è cotitolare con i Servizi della Giustizia Minorile – *art. 6 D.P.R. n. 448/1988* – di responsabilità, nonché del progetto di intervento;

- per i soggetti denunciati a piede libero la titolarità, anche esclusiva, può essere attribuita dall’Autorità Giudiziaria ai Comuni.

A livello territoriale, il Centro di Giustizia Minorile, i Comuni e le ASL avranno cura di individuare il modello operativo che, con il concorso delle specifiche competenze sociali e sanitarie, assicuri la presa in carico integrata del minore, con attenzione a:

- garantire la continuità degli interventi;

- definire buone prassi operative per la presa in carico complessiva dei minori sottoposti a procedimento penale;

- attivare accordi interistituzionali che migliorino le modalità comunicative e definiscano il rapporto di collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti.

## **B) Le competenze istituzionali**

– I Comuni, nell’ambito della programmazione associata prevista per i Piani di Zona, in analogia a quanto previsto per la tutela minori dai medesimi piani, potranno valutare l’opportunità di svolgere in forma associata le funzioni relative alla presa in carico di minori autori di reato.

– L’ASL dovrà garantire il diritto dei minori alla fruizione di prestazioni sanitarie o sociosanitarie tra cui rientrano: la psicodiagnosi, la valutazione delle competenze genitoriali, il sostegno psicologico al minore, ai genitori e/o al nucleo familiare. Tali prestazioni sono a carico del Fondo Sanitario e sono erogabili tramite strutture pubbliche o private accreditate a contratto della Regione Lombardia (es: Consultori Familiari, Servizi di Neuro Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza).

L’ASL, al fine di valorizzare e non disperdere le competenze maturate in questi anni, può, a richiesta dei Comuni, mettere a disposizione anche personale sociale, ferma restando ovviamente la conseguente assunzione degli oneri da parte dei Comuni.

– Il Ministero della Giustizia si assumerà gli oneri derivanti dall’attuazione della misura cautelare del collocamento in comunità; per le rimanenti misure penali ci sarà la concorrenza del comune di residenza del minore quando a motivi di giustizia si accompagnano ragioni di natura socio assistenziale. È prevista comunque la compartecipazione in presenza di un provvedimento amministrativo/civile.

Al fine di facilitare l’immediata attivazione degli interventi, ogni ambito distrettuale, attraverso l’ufficio di Piano, dovrà comunicare alla Procura, al Tribunale per i Minorenni e all’USSM, tutti gli elementi necessari ad una corretta relazione tra le istituzioni coinvolte (recapito, responsabile ecc).

---

---

## **INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI EVOLUTIVI DI NEUROPSICHIATRIA DELL'ETÀ INTERMEDIARIA**

Qualora durante la valutazione dei minori sottoposti a procedimento penale si rilevino problematiche specificatamente cliniche di carattere neuropsichiatrico, è opportuno individuare i Servizi Specialistici deputati al trattamento dei minori. Si forniscono pertanto specifiche indicazioni circa le procedure operative e le modalità di intervento da mettere in atto.

L'ASL di residenza del minore garantirà, attraverso proprie modalità organizzative, la funzione di raccordo tra i servizi sociali dei Comuni, singoli e associati, e i servizi di neuropsichiatria infantile delle Aziende Ospedaliere (UONPIA) e del privato accreditato a contratto per la NPI.

In particolare: – Per i minori in fase pre-cautelare in stato di arresto, di fermo o di accompagnamento e per i minori ristretti presso l'Istituto Penale per i Minorenni di Milano, la prima valutazione psico-sociale sarà effettuata dai Servizi della Giustizia Minorile.

Qualora emergesse l'esigenza di una valutazione specialistica, sin dalla fase di arresto o durante la permanenza in CPA o presso l'Istituto Penale per i minorenni di Milano, è previsto l'intervento del Servizio di neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza (UONPIA). A tale riguardo le UONPIA dell'Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano e dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza sono individuate quali riferimento del Centro di Giustizia Minorile per la valutazione del minore e per la definizione del programma terapeutico. Conseguentemente le Aziende Ospedaliere e il Centro Giustizia Minorile concorderanno precise modalità operative. – Per i minori sottoposti a misure penali non detentive o all'istituto giuridico della «Sospensione del processo e Messa alla Prova» ex art. 28 D.P.R. n. 448/88 qualora emergesse l'esigenza di una valutazione specialistica è previsto l'intervento del Servizio di neuropsichiatria infantile ubicato nell'ambito della ASL di residenza del minore stesso. Il Centro per la Giustizia Minorile garantirà – ove previsto – gli interventi di supporto necessari alla gestione del minore nelle diverse fasi dell'intervento sanitario.

In relazione al programma terapeutico definito il minore potrà essere accolto in struttura residenziale a valenza terapeutica o socio educativa che si avvarrà, solo in casi eccezionali e concordati con la ASL di residenza del minore, del supporto dei servizi specialistici del territorio.

Per gli interventi in strutture residenziali terapeutiche accreditate e a contratto, gli oneri saranno a carico del Fondo Sanitario.

Le strutture residenziali terapeutiche potranno accogliere minori provenienti dal circuito penale in un rapporto 1/8 con i minori non sottoposti a procedimenti penali.

Le procedure per i percorsi di cura dovranno seguire le seguenti indicazioni:

- il Servizio della Giustizia Minorile mette a disposizione gli elementi di conoscenza a carattere psico-sociale in suo possesso;

- il Servizio di NPIA è tenuto a fornire al Servizio della Giustizia Minorile, tramite le ASL di residenza del minore, la specifica documentazione e le indicazioni del Piano Terapeutico individualizzato;

- in attuazione del principio di «continuità terapeutica», qualora sia necessaria la presa in carico del minore da parte di altri soggetti istituzionali, le NPIA di riferimento dovranno garantire la collaborazione necessaria per consentire la prosecuzione degli interventi avviati. Si ribadisce a

riguardo, l'importanza di mantenere distinti gli aspetti relativi alla vicenda giudiziaria del minore dal percorso terapeutico e di presa in carico che più opportunamente può far capo ai servizi specialistici capillarmente diffusi sul territorio.

I servizi di NPIA, attraverso le loro articolazioni organizzative sul territorio, mantengono per i minori di loro competenza la prerogativa preminente di strutture terapeutiche con funzione di presa in carico complessiva.

---

---

## **DEBITO INFORMATIVO**

Poiché si rende necessario rilevare il fenomeno della devianza minorile nel territorio regionale, gli ambiti distrettuali avranno cura, tramite le ASL, di trasmettere alla Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia – i dati raccolti mediante la scheda appositamente predisposta e già in uso.

---

---

## **APPENDICE**

### **ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI DELLA GIUSTIZIA MINORILE**

L'articolazione dei Servizi periferici del Dipartimento Giustizia Minorile è descritta nel *D.Lgs. n. 272/89* che istituisce i Centri per la Giustizia Minorile.

Il Centro per la Giustizia Minorile (C.G.M.) ha competenza regionale o interregionale e risponde ad una nuova concezione dei rapporti tra la Giustizia Minorile e le altre Pubbliche Amministrazioni, finalizzata ad un effettivo decentramento che riconosce e promuove la specificità territoriale.

Alla Direzione del Centro per la Giustizia Minorile sono attribuite funzioni di programmazione, di coordinamento dell'attività dei Servizi della Giustizia e di collegamento con gli Enti Locali e funzioni di vigilanza. Per la realizzazione di tale coordinamento è prevista la costituzione di una Commissione Regionale – *ex art. 13 D.Lgs. n. 272/89* – composta dai referenti istituzionali territoriali e dai responsabili dei Servizi della Giustizia Minorile.

I Centri sovrintendono ad una rete territoriale periferica composta dalle seguenti strutture:

- Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni: attivano interventi di trattamento per i minori coinvolti in procedimenti penali e per le loro famiglie; assicurano assistenza e sostegno anche in sede di udienza, favorendo il reinserimento sociale dei minori entrati nel circuito penale, in raccordo con i Servizi pubblici e privati degli Enti Locali;

- Centri di Prima Accoglienza: strutture che ospitano minori arrestati o fermati fino all'Udienza di Convalida per un massimo di 96 ore, nel cui ambito vengono attivati interventi di sostegno e chiarificazione nei confronti dei minori e viene svolta la necessaria attività di conoscenza dell'indagato, utile all'Autorità Giudiziaria ai fini della determinazione dei provvedimenti giudiziari;

- Istituti Penali per i Minorenni: strutture destinate ad accogliere minori sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere o in esecuzione;

- Comunità Ministeriali: strutture che possono accogliere, ciascuna, fino ad un massimo di dieci minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

- Istituto di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.

In Regione Lombardia sono presenti due Uffici di Servizio Sociale Minorenni – Milano e Brescia – un Istituto Penale – «Cesare Beccaria» ed un Centro di Prima Accoglienza con sede a Milano.